

Codice DB0803

D.D. 11 marzo 2014, n. 88

Cooperativa "G. Di Vittorio Societa' cooperativa edilizia a proprieta' indivisa " autorizzazione alla cessione in proprieta' ai soci assegnatari del patrimonio realizzato nel Comune di Settimo To. se Via G. Di Vittorio codice intervento n. 57. Art. 17 L.R. n. 10 del 11 Luglio 2011.

Premesso che:

- la determina n. 18 del 02.02.2004 rinnova l'autorizzazione, già concessa con D.G.R. n. 91 – 44705 del 10.04.1995 alla Cooperativa “G. DI VITTORIO Società cooperativa edilizia a proprietà indivisa” a cedere in proprietà individuale ai soci che ne hanno già ottenuto l’assegnazione in uso e godimento n. 92 alloggi realizzati in SETTIMO TO.SE – Via G. Di Vittorio – codice intervento n. 57 - con i finanziamenti disposti ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457 1° biennio e con i contributi integrativi disposti dalla legge regionale 17 maggio 1976, n. 28 e successive modificazioni ed integrazioni;

- la predetta autorizzazione vincola la cessione in proprietà ai soci assegnatari, che ne hanno già ottenuto l’assegnazione in uso e godimento, degli alloggi realizzati in SETTIMO TO.SE – Via G. Di Vittorio ai 18 mesi successivi alla pubblicazione sul B. U. R.;

- la legge regionale dell’11 luglio 2011 n. 10 “Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2011”, dispone all’art. 17 “(Autorizzazione alla cessione di alloggi realizzati con contributi pubblici)” che gli alloggi di edilizia agevolata destinati alla locazione permanente, realizzati da operatori pubblici e privati che hanno usufruito di contributi statali o regionali concessi con il Fondo Investimento Piemonte (FIP), nonché di contributi concessi ai sensi della legge regionale 17 maggio 1976, n. 28 (Finanziamenti integrativi a favore delle cooperative a proprietà indivisa), possono essere ceduti in proprietà ai cittadini che ne abbiano già ottenuto l'assegnazione in uso e godimento;

- la DGR 6 3878 del 21 05 2012 “ L.R. 11 Luglio 2011 n. 10, art. 17. Modalità e criteri ai fini dell’autorizzazione alla cessione in proprietà di alloggi destinati alla locazione permanente” stabilisce che:

- in applicazione dell’art. 17 della legge regionale dell’11 luglio 2011 n. 10, gli alloggi di edilizia agevolata destinati alla locazione permanente, realizzati dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa, dalle cooperative edilizie a proprietà divisa, dalle imprese di costruzione e dalle cooperative di produzione e lavoro, finanziati con contributi pubblici ai sensi della legge 457/78, concessi anche successivamente all’entrata in vigore dell’art. 18 della legge 17 febbraio 1992 n. 179, dalle LL.RR. n. 59/96, n. 16/97, n. 31/99 e con il contributo integrativo di cui alla L.R. 28/76, possono essere ceduti in proprietà agli assegnatari, previa autorizzazione regionale, a condizione che:

- siano decorsi almeno dieci anni dalla data di ultimazione lavori attestata dal Comune sede di intervento;
- il procedimento tecnico ed amministrativo relativo all’intervento sia concluso e siano stati rilasciati tutti gli attestati dei requisiti soggettivi degli assegnatari degli alloggi;
- i contributi concessi ai sensi delle L.R. 6 agosto 1996, n. 59, L.R. 24 marzo 1997, n. 16 e L.R. 6 dicembre 1999, n. 31, Fondo Investimenti Piemonte (F.I.P.), siano stati interamente restituiti, anche anticipatamente, alla Regione Piemonte;

- la richiesta di autorizzazione alla vendita riguardi almeno il 50% degli alloggi facenti parte dell'insediamento costruttivo;
- sia prodotta dichiarazione del presidente della cooperativa che attesti l'impegno a destinare le eventuali plusvalenze alla realizzazione di alloggi destinati alla locazione permanente;
- ai fini della richiesta di autorizzazione alla vendita, occorre fare riferimento alle procedure di cui alla D.G.R. n 11-14882 del 28 febbraio 2005 e sia allegata la documentazione prevista dalla Determinazione Dirigenziale n. 103 del 15 giugno 2005;
- il costo di acquisto dell'alloggio è dato dal valore medesimo, aggiornato annualmente con l'approvazione del bilancio da parte della cooperativa edilizia o dell'impresa di costruzione, oltre all'importo da restituire alla Regione, in un'unica soluzione, pari al 50% dei contributi statali e regionali erogati;
- le restituzioni dei contributi statali e regionali relativi alle cessioni in proprietà degli alloggi rilasciate ai sensi dell'art. 18 della legge 179/92 e dell'art. 17 della L.R. 10/2011 siano introitate su un apposito capitolo di entrata del bilancio Regionale di nuova istituzione vincolato per l'attuazione degli interventi del Programma casa "10.000 alloggi entro il 2012";
- la D.G.R. n. 20 - 4543 del 10.09.2012 istituisce i capitoli:
 - il capitolo in Entrata n. 36157 "Restituzione di contributi conseguenti all'autorizzazione alla cessione degli alloggi realizzati con contributi pubblici. (Art. 17 della L.R. n. 10/2011);
 - il capitolo in spesa n. 262264 "Programma casa "10.000 alloggi entro il 2012". Riutilizzo delle risorse recuperate a seguito dell'autorizzazione alla cessione degli alloggi (Art. 17 della L.R. n. 10/2011).

Considerato che :

- la Cooperativa "G. DI VITTORIO Società cooperativa edilizia a proprietà indivisa", ha inoltrato richiesta di autorizzazione all'assegnazione in proprietà ai soci assegnatari che non hanno usufruito dell'efficacia dell'autorizzazione precedentemente rilasciata;
- in riferimento all'intervento costruttivo realizzato nel comune di SETTIMO TO.SE – Via G. Di Vittorio codice n. 57 risultano n. 7 alloggi pari a mq. 561,48 in attesa di rilascio di autorizzazione alla cessione in proprietà ai soci assegnatari;
- l'Accordo di Programma, siglato il 26 ottobre 2000 in attuazione dell'art. 63 del D.L.vo 31/3/98 n. 112, tra il Ministero dei Lavori Pubblici Direzione Generale delle Aree Urbane già Segretario Generale del C.E.R. e la Regione Piemonte, trasferisce tutta la competenza sulla cessione in proprietà del patrimonio edilizio a proprietà indivisa, finanziato con leggi antecedenti alla legge 457/78, in capo alla Regione Piemonte e di conseguenza anche la restituzione dei contributi, a seguito della cessione degli alloggi, viene introitata dalla Regione;
- la documentazione necessaria per il rilascio all'autorizzazione alla cessione in proprietà ai soci assegnatari è stata integrata con la dichiarazione del presidente della cooperativa in applicazione della legge regionale dell'11 luglio 2011 n. 10 e della DGR 6 3878 del 21 05 2012;
- il procedimento tecnico ed amministrativo relativo all'intervento è concluso;
- ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 17.5.1976, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, le Cooperative Edilizie a proprietà indivisa sono tenute a versare alla Regione una quota di rivalutazione degli affitti rivalutata in relazione all'andamento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;

- i soli conteggi relativi ai contributi regionali da restituire per la cessione in proprietà ai soci assegnatari sono ridotti di quanto precedente versato alla Regione Piemonte in applicazione dell'art. 9 della legge regionale 28/76;

- la Cooperativa "G. DI VITTORIO Società Cooperativa edilizia a proprietà indivisa", in applicazione dell'art. 9 della L.R. 17.5.1976, n. 28 e s.m.i, - per l'intervento oggetto dell'autorizzazione - alla prossima scadenza del 30.04.2014 è tenuta a versare alla Regione Piemonte l'importo di €. 3.532,81;

- al fine di dare un arco temporale di stipula dei rogiti fino alla data del 31.10.2014, i conteggi quantificati per la restituzione dei contributi per la cessione in proprietà dei n. 7 alloggi pari a mq. 561,48 - comunicati con nota prot. 4538/DB0803 (class. 11.130.50) del 18.02.2014 - sono articolati con una doppia scadenza, tenendo conto quindi del predetto importo di €. 3.532,81 che la Regione Piemonte deve introitare alla prossima scadenza del 30.04.2014;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visto D.Lgs n.165/2001;

vista la Legge di Contabilità Regionale dell'11.04.2001, n° 7;

vista la determina n. 18 del 02.02.2004;

vista la D.G.R. n. 11 – 14882 del 28.02.2005;

vista la determina n. 103 del 15.06.2005;

vista la L.R. 23/2008;

vista la legge regionale dell'11 luglio 2011 n. 10;

vista la DGR 6 - 3878 del 21 05 2012;

vista D.G.R. n. 20 - 4543 del 10.09.2012;

vista la nota prot. 4538/DB0803 (class. 11.130.50) del 18.02.2014;

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla Giunta e dal Consiglio Regionale con le deliberazioni in premessa citate;

determina

- di autorizzare la cooperativa "G. DI VITTORIO Società cooperativa edilizia a proprietà indivisa" con sede in TORINO – Via Perrone 3 a cedere in proprietà individuale ai soci che ne hanno già ottenuto l'assegnazione in uso e godimento i n. 7 alloggi pari a mq. 561,48, relativi all'intervento costruttivo realizzato nel comune di SETTIMO TO.SE – Via G. Di Vittorio codice intervento n. 57 come da elenco allegato alla nota prot. 4538/DB0803 (class. 11.130.50) del 18.02.2014.

L'autorizzazione ha decorrenza immediata e validità fino ad un successivo provvedimento di modifica o revoca del medesimo;

- di stabilire che la cooperativa "G. DI VITTORIO Società Cooperativa edilizia a proprietà indivisa", possa procedere alla cessione in proprietà ai soci assegnatari dei n. 7 alloggi pari a mq. 561,48:

- entro il 30.04.2014 restituendo i contributi indicati nell'elenco allegato alla nota prot. 4538/DB0803 (class. 11.130.50) del 18.02.2014;

- dal 01.05.2014 al 31.10.2014 - previo versamento alla scadenza del 30.04.2014 dell'importo di €. 3.532,81 relativo all'applicazione dell'art. 9 della L.R. 28/76 per l'intervento oggetto dell'autorizzazione - e restituendo, quindi i contributi indicati nell'elenco allegato alla nota prot. 4538/DB0803 (class. 11.130.50) del 18.02.2014;

Nel rogito dovrà essere fatta esplicita menzione degli avvenuti versamenti e dell'art. 20 della L. 179/92 così come modificato dall'art. 3 della L. 85/94.

Al rogito dovrà essere allegato l'attestato sul possesso dei requisiti soggettivi, ovvero la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445) e lo stesso dovrà essere notificato a cura del notaio rogante entro 60 giorni dalla stipula:

- al Comune di SETTIMO TO.SE per la verifica ed il controllo sull'applicazione dei prezzi di cessione degli alloggi;

- alla Regione Piemonte - Settore Programmazione ed Attuazione degli interventi di edilizia sociale. I versamenti intestati alla Tesoreria della Regione Piemonte - P.zza Castello, 165 – TORINO, possono essere effettuati:

- con bonifico bancario presso UNICREDIT BANCA - Via Garibaldi, 2 – 10122 TORINO sul c/c/b 40777516, codice ABI 02008, CAB 01044, Codice CIN V, IBAN IT94V0200801044000040777516;

- di stabilire che l'attuale percentuale d'invenduto, da applicare sui versamenti di cui all'art. 9 della legge regionale 28/76, relativa all'intervento costruttivo realizzato nel comune di SETTIMO TO.SE – Via G. Di Vittorio codice intervento n. 57 - riferita a 7 alloggi pari a mq. 561,48 - è pari al 5,49%;

- di stabilire che la percentuale d'invenduto, da applicare sui versamenti di cui all'art. 9 della legge regionale 28/76, conseguente all'assegnazione in proprietà – anche in forma separata - dei 7 alloggi pari a mq. 561,48 viene stabilita nella determina di accertamento degli importi restituiti come da nota prot. n. 4538/DB0803 (class. 11.130.50) del 18.02.2014;

- di stabilire che - successivamente alla data del 31.10.2014 - la cooperativa “G. DI VITTORIO Società cooperativa edilizia a proprietà indivisa”, per procedere alla stipula degli atti di cessione nei confronti dei soci assegnatari, deve inoltrare regolare richiesta alla Regione Piemonte di quantificazione degli importi da restituire.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Responsabile del Settore
Giuseppina Franzo